



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE

F.to CARRARELLO Guido

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE:
N. 515 Reg. Pub.**

Certifico io sottoscritto incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal 13-10-2015 e vi rimarrà fino al 28-10-2015.

addì 13-10-2015

L'INCARICATO

F.to Moretto Maria Antonietta

E' copia conforme all'originale.
Li 13-10-2015

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.Lgs. 267/2000.

Li

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'anno **duemilaquindici**, addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **18:15**, presso l'ufficio del Sindaco, previamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MOMOLO MASSIMO	SINDACO	P
RANGO ANTONIO	VICESINDACO	P
TEMPORIN ANGELA	ASSESSORE	P
DONA' MASSIMO	ASSESSORE	P
GURINOV CARMEN DELIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido, Segretario Comunale.

Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
- per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa
- entro 120 gg, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- il citato decreto legislativo n. 118/2011 ha previsto una fase di sperimentazione della durata di due anni, successivamente prorogata di un ulteriore anno, estendendone l'applicazione ad un numero maggiore di enti aderenti, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 65 in data 27.09.2013 il Comune di Battaglia Terme ha aderito alla fase di sperimentazione in tema di "Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali" ai sensi del D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, con decorrenza dall'esercizio 2014;
- ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti "possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";
- ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato che:

- il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato;
- la prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato; a tal fine, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);
- i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che dall'attività preliminare di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato risulta che l'elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data del 31 dicembre 2014:

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Battaglia Terme
al 31.12.2014 ai fini del Bilancio Consolidato**

Partecipazioni societarie
- CONSORZIO PADOVA SUD (1,73%)
- SE.T.A. S.P.A. (1,74%)
- ETRA (1,21%)

**Perimetro di consolidamento
Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Battaglia Terme al 31.12.2014 ai fini del Bilancio Consolidato**

Partecipazioni societarie	
- CONSORZIO PADOVA SUD (1,73%)	Irrilevante
- SE.T.A. S.P.A. (1,74%)	rilevante
- ETRA (1,21%)	rilevante

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che la partecipazione del Comune di Battaglia Terme in CONSORZIO PADOVA SUD possono essere escluse dall'area di consolidamento del Comune di Battaglia Terme.

In considerazione della rilevanza della partecipazione relativa alle società SE.T.A. S.P.A. e ETRA risulta che, il Comune di Battaglia Terme è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;

Pertanto, si è proceduto alla redazione del Bilancio Consolidato riferito all'esercizio 01/01/2014 – 31/12/2014 tra il Comune di Battaglia Terme e quello delle società SE.T.A. S.P.A. e ETRA quale partecipate rispettivamente al 1,74% e 1,21%. Nella redazione del bilancio si sono osservate le norme ai sensi degli art. 11 bis - 11 quinquies del DLgs. 118/2011 e successive modificazioni che obbligano alla redazione del bilancio consolidato. Si è proceduto quindi al consolidamento tramite metodo del Patrimonio netto.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SI PROPONE

1. di prendere atto della relazione relativa all'esito dell'attività preliminare di verifica per la "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Battaglia Terme" al 31 dicembre 2014, redatta ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 – coordinato con il D. Lgs. N. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015 in materia di Bilancio Consolidato (Allegato B);

2. di approvare gli elenchi finali risultanti dal suddetto documento e riportati in premessa, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato A);
3. di dare atto che, in considerazione della rilevanza della partecipazione in relazione alle società SE.T.A. S.P.A. e ETRA, il Comune di Battaglia Terme è tenuto, per l'anno 2014, alla redazione del bilancio consolidato;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi e società incluse nel perimetro di consolidamento;
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.
6. di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2014 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Allegati:

- A) Elenco Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- B) Relazione "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Battaglia Terme" del perimetro di consolidamento;

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Lì, 06.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MERLIN dott. Adio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il **parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, avendo riscontrato, inoltre:

che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente capitolo. _____ Codice Siope..... in conto
COMPETENZA / RESIDUI del _____

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì, 06.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO Rag. Marco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione
2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Successivamente, il Sindaco al fine di ridurre la tempistica per la pubblicazione di cui all'art. 6 del sopra esposto dispositivo di proposta, passa alla votazione dell'immediata eseguibilità;

Con apposita separata votazione dall'esito favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Elenco delle partecipate al Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Battaglia Terme**

**Prospetto Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Battaglia Terme
al 31.12.2014 ai fini del Bilancio Consolidato**

Partecipazioni societarie
- CONSORZIO PADOVA SUD
- SE.T.A. S.P.A.
- ETRA

**Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Battaglia Terme al 31.12.2014 ai fini del Bilancio Consolidato**

Partecipazioni societarie	
- CONSORZIO PADOVA SUD (1,73%)	irrilevante
- SE.T.A. S.P.A. (1,74%)	rilevante
- ETRA (1,21%)	rilevante

**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di BATTAGLIA TERME**

**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche
BILANCIO CONSOLIDATO**



**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di BATTAGLIA TERME**

**relazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche
BILANCIO CONSOLIDATO**

PREMESSE

La presente relazione è redatta ai sensi degli obblighi previsti per gli Enti Locali in sperimentazione, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, definisce che gli enti "possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione". Ai sensi del comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “GAP:

- 1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

- 2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.


Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Di seguito, si riporta dal punto di vista grafico, il quadro delle Partecipazione del Comune di Battaglia Terme in Organismi da questo partecipati.

Partecipazioni - Comune di Battaglia Terme 31.12.2014



Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Battaglia Terme e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

VALUTAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI BATTAGLIA TERME

1. CONSORZIO PADOVA SUD

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
“CONSORZIO PADOVA SUD”	1,73	servizi di igiene ambientale

Le Assemblee dei Consorzi di Bacino Padova Tre e Quattro, in data 27/12/2011, hanno deliberato la costituzione di un Consorzio denominato “Consorzio Padova Sud”. Il Consorzio Padova Sud, come si evince sia dagli atti di costituzione che dalla Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18 aprile 2014, si configura, quindi, come Consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000, ed ha, pertanto, natura di ente pubblico economico territoriale soggetto alle norme del TUEL.

Occorre verificare se la partecipazione in CONSORZIO PADOVA SUD, può non essere inserita nell’area di consolidamento per il principio dell’irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Battaglia Terme in CONSORZIO PADOVA SUD non è rilevante per i tre parametri, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Tot Attivo al 31/12/2014	Patrimonio Netto al 31/12/2014	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2014
Comune di BATTAGLIA TERME	16.890.468,12	12.957.191,80	2.268.659,93
<i>Parametro del 10% sui dato del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.689.046,81	1.295.719,18	226.865,99
Partecipata CONSORZIO PADOVA SUD	37.303.095,00	799.957,00	9.290.941,00
<i>Valori rapportati alla % di partecipazione: 1,73%</i>	645.343,54	13.839,26	160.733,28
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

2. SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE - SE.T.A. S.P.A.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<u>“SE.T.A. S.P.A.”</u>	1,74%	Gestione servizio idrico

La Società SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE denominata in breve “SE.T.A. S.P.A.” è partecipata dal Comune di Battaglia Terme con percentuale del 1,74%.

La società SE.T.A. S.P.A. è stata costituita il 07.10.1999 e dal dicembre 2002 nella stessa vi è stato il conferimento degli ex consorzi Tergola, Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico, Alta Servizi.

dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale ed è proprietaria delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al Servizio Idrico Integrato gestito da ETRA S.p.A. che dette reti gestisce in forza di contratto di affitto del 20.12.2006.

SE.T.A. S.P.A. non eroga alcun servizio pubblico; essa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e, in conseguenza della sua natura di mera società patrimoniale, non ha personale dipendente.

Occorre verificare se la partecipazione in S.E.T.A. S.P.A., può non essere inserita nell’area di consolidamento per il principio dell’irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Battaglia Terme in SE.T.A. S.P.A. è rilevante per uno dei tre parametri (Totale dell'Attivo), pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Tot Attivo al 31/12/2014	Patrimonio Netto al 31/12/2014	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2014
Comune di BATTAGLIA TERME	16.890.468,12	12.957.191,80	2.268.659,93
<i>Parametro del 10% sui dato del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.689.046,81	1.295.719,18	226.865,99
Partecipata SETA SPA	150.139.651,00	11.648.690,00	3988831
<i>Valori rapportati alla % di partecipazione: 1,74%</i>	2.612.429,93	202.687,21	69.405,66
GIUDIZIO	RILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

3. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
“ETRA”	1,21	Gestione servizio idrico

Il Comune di Battaglia Terme detiene una quota di partecipazione pari al 1,21% in ETRA.

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita il 30.12.2005 dall’aggregazione dei rami d’azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., costituite ed operanti ai sensi dell’art. 113, lett. E) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA S.p.A. assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.

Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci, rappresenta un’importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio. Lavora pertanto insieme ai suoi interlocutori per garantire:

- acqua di elevata qualità e strutture di distribuzione efficienti;
- raccolta e depurazione dei reflui nel rispetto di tutti gli standard ambientali vigenti, per evitare l’inquinamento delle risorse idriche;
- realizzazione dei lavori di miglioramento alle reti e alle strutture impiantistiche previsti dalla pianificazione condivisa dalle Amministrazioni comunali;
- raccolta differenziata e riciclaggio della maggior quantità possibile dei rifiuti prodotti e Smaltimento in sicurezza dei rifiuti residui, nel rispetto di tutti gli standard ambientali vigenti;
- chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito locale, come previsto dall’attuale normativa ambientale.

Occorre verificare se la partecipazione in ETRA può non essere inserita nell’area di consolidamento per il principio dell’irrelevanza. Come ricordato, il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, quando presenta,

per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Battaglia Terme in ETRA è rilevante per due dei tre i parametri (Totale dell'Attivo e Ricavi Caratteristici), pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento

	Tot Attivo al 31/12/2014	Patrimonio Netto al 31/12/2014	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2014
Comune di BATTAGLIA TERME	16.890.468,12	12.957.191,80	2.268.659,93
<i>Parametro del 10% sui dato del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.689.046,81	1.295.719,18	226.865,99
Partecipata ETRA SPA	404.710.193,00	52.835.112,00	168.537.431,00
<i>Valori rapportati alla % di partecipazione: 1,21%</i>	4.896.993,34	639.304,86	2.039.302,92
GIUDIZIO	RILEVANTE	IRRILEVANTE	RILEVANTE

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che le partecipazioni del Comune di Battaglia Terme in:

- CONSORZIO PADOVA SUD

Possono non essere inserite nell'area di consolidamento.

PERTANTO

Le società a rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Battaglia Terme sono:

- SE.T.A. S.P.A.

- ETRA

FONTE DATI

- *Scheda società partecipate*
- *Rendiconto 2014, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa del Comune di Battaglia Terme;*
- *Bilanci consuntivi delle società/enti partecipati dal Comune di Battaglia Terme;*
- *Visure delle società partecipate;*
- *Informazioni relative alle società partecipate reperite tramite siti web e official sites.*